



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GUARDIA COSTIERA
AGROPOLI**

ORDINANZA N. 25/09

Il Capo del circondario marittimo di Agropoli:

VISTA: la propria ordinanza n°24/97 del 18.06.1997;

RITENUTO: necessario emanare un unico generale provvedimento per regolamentare la navigazione, l'ancoraggio e gli ormeggi delle unità navali nella zona di sosta e nel porto di Acciaroli;

TENUTO CONTO: dell'esperienza maturata in questi anni nel porto di Acciaroli per quanto attiene alle manovre delle unità navali

RITENUTO: opportuno predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali e, nel contempo, favorisca la standardizzazione e lo snellimento delle pratiche nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo;

RITENUTO: di dover procedere con immediatezza con un periodo di sperimentazione, allo scopo di verificare l'efficacia delle procedure e, quindi, far seguire un confronto con l'utenza interessata, per procedere alla successiva definizione di un provvedimento al rango di regolamento;

VISTI: gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima:

ORDINA

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle zone di sosta e nel porto di Acciaroli.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto di Acciaroli, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

ARTICOLO 2 – SOSTA NELLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DI ACCIAROLI

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali e alle condizioni meteorologiche presenti, la sosta e l'ancoraggio nelle acque antistanti il porto di Acciaroli sono ammessi con esclusione:
 - dei punti su una batimetrica inferiore a 20 metri;
 - della fascia di rispetto di 500 metri dalle condotte sottomarine e dei cavi elettrici (per il solo ancoraggio), come segnalati sulla carta nautica.
2. Tutte le unità navali in sosta devono:
 - attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto di Acciaroli;
 - quando ancorate, continuare a garantire l'ascolto radio continuo VHF/Fm, canale 16, per poter essere contattate in caso di necessità;

- durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare le attività turistico – balneari.

ARTICOLO 3 – NAVIGAZIONE ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI ACCIAROLI

Le unità navali in entrata o uscita dal porto di Acciaroli devono navigare all'interno della zona di mare compresa tra il fanale rosso e il fanale verde mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte nè sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile con scafo in dislocamento. Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto e per una distanza di 200 metri dalle ostruzioni è vietato: la sosta; l'ancoraggio; la navigazione superiore a 3 nodi; la pesca; la balneazione; le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la navigazione.

ARTICOLO 4 – NAVIGAZIONE E ORMEGGI NEL PORTO DI ACCIAROLI

1. La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità navali dirette alle banchine, e ai pontili con fondali e lunghezze idonee a riceverle
2. La navigazione nell'ambito portuale, comunque connessa alla disciplina degli ormeggi, deve essere condotta come segue:
 - in relazione alle condizioni meteo marine presenti e alle caratteristiche strutturali dell'unità, navigare alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondosio;
 - utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenere l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/Fm, se l'unità è provvista di apparato;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'autorità marittima ovvero dai concessionari di banchine e pontili;
 - manovrare sempre con prudenza.
3. Nel bacino portuale sono vietati: la navigazione a vela; la sosta; l'ancoraggio nelle zone non previste; la pesca; le attività subacquee e ogni altra attività che generi intralcio, nonché la balneazione.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI NEL PORTO DI ACCIAROLI

1. I motopescherecci stanziali nel porto di Acciaroli devono ormeggiare presso le banchine e pontili loro assegnati tenuto conto dei titoli concessivi demaniali rilasciati con i provvedimenti vigenti. Tutti i motopesca che intendono ormeggiare presso le altre banchine, devono ottenere l'autorizzazione all'accosto da parte della locale autorità marittima, anche a mezzo radio VHF/Fm canale 16.
2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con posto in concessione e quelle in transito presso banchine o pontili in concessione devono richiedere l'accosto direttamente ai concessionari degli stessi, che provvedono a mantenere un apposito registro.
3. Le unità navali in transito nelle altre banchine a ciò destinate devono ormeggiare presso le banchine e pontili loro assegnati tenuto conto dei titoli concessivi demaniali rilasciati con i provvedimenti vigenti, per l'accosto devono richiedere l'autorizzazione alla locale autorità marittima per:
 - la sosta per un massimo di 48 ore, ovvero 2 notti;
 - sosta dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;
 - sosta per brevi operazioni di imbarco e sbarco.

ARTICOLO 6 – PRIORITA' NEI MOVIMENTI, NEGLI ACCOSTI E PERMANENZA AGLI ORMEGGI NEL PORTO DI ACCIAROLI

1. La navigazione all'interno del porto e nelle sue immediate adiacenze, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici o operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:

- navi passeggeri di linea (ormeggi con giorni e orari programmati con validità stagionale o almeno mensile) e non, in uscita o in entrata;
 - motopesca, imbarcazioni e natanti da diporto in uscita e in entrata da ormeggi a loro assegnati o in concessione o in transito presso banchine e pontili in concessione, in uscita o in entrata;
 - unità navali in transito presso le altre banchine.
2. A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste l'accosto viene assegnato alla nave che arriva per prima.
 3. La nave che ha ultimato le operazioni di imbarco o sbarco passeggeri deve lasciare l'ormeggio libero.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA NEL PORTO DI ACCIAROLI

1. Durante la sosta nel porto di Acciaroli le unità navali devono:
 - ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua in direzione della rotta per l'imboccatura, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
 - nel caso di ormeggio di punta (andana) avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva;
 - tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua; mantenendo, comunque, disattivati i radar;
 - prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - tenere, pennoni, gruette, reti, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;
 - evitare l'emissione di fumi e di rumori;
 - in caso di avverse condimeteo provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchina/pontili ovvero attraverso il servizio di guardianaggio qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio; nel caso le condimeteo dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
 - rimanere armate; il disarmo è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte dalla locale autorità marittima;
 - non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo che piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale; la pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati.
2. Durante lo sbarco o l'imbarco di passeggeri nel porto di Acciaroli i comandanti delle navi da passeggeri, unità navali, oltre a quanto previsto al precedente punto 1., devono:
 - evitare che vi siano persone sulle passerelle, quando ormeggiano nei pressi altre unità navali;
 - mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 16 e disporre anche di un sistema di comunicazione alternativo (telefono cellulare);
 - verificare e/o predisporre transenne disposte lungo la banchina interessata alle operazioni, in modo da separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco nonché

l'eventuale afflusso di persone estranee, accertando la presenza della cartellonistica di *security*;

- mantenere nei pressi delle transenne e dello scalandrone ovvero scaletta laterale idoneo personale (fornito di indumento/elemento identificativo), incaricato: dell'instradamento dei passeggeri; della verifica del titolo di trasporto; dell'istruzione e guida dei passeggeri durante il transito sullo scalandrone; dell'accertamento che non imbarchi personale estraneo non autorizzato;
- mantenere nei pressi dello scalandrone ovvero scaletta laterale di imbarco una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;
- disporre nei pressi dell'unità navale impegnata in operazioni di imbarco e sbarco salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri;
- prima di disormeggiare accertarsi che i portelloni poppiere e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi; all'arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

ARTICOLO 8 – APPRODI SULLE SPIAGGE NEL COMUNE DI POLLICA

1. Gli approdi sulle spiagge da parte delle unità navali destinate al traffico sono ammessi esclusivamente per lo sbarco o imbarco di passeggeri dalle ore 07.30 alle ore 19.30 e, comunque, in presenza di condimeteo favorevoli.
2. Le unità navali autorizzate a tale servizio, con partenza e arrivo al porto di Acciaroli, per approdare sulle spiagge devono:
 - utilizzare obbligatoriamente i corridoi di atterraggio, navigando, all'interno dello stesso, una unità navale per volta, alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della manovra e senza generare moto ondosio;
 - prestare attenzione alle altre eventuali unità navali in attesa o in uscita dal corridoio di atterraggio;
 - allo stesso modo, prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di bagnanti nello specchio acqueo interessato dal corridoio di atterraggio, provvedendo ad arrestare immediatamente la navigazione fino a quando la zona di mare interessata non è completamente sgombera;
 - manovrare con prudenza, utilizzando, quando necessario, i segnali sonori per attirare l'attenzione di altre unità navali o dei bagnanti ovvero dei passeggeri stessi;
 - per sbarcare o imbarcare i passeggeri utilizzare una apposita scaletta riconosciuta idonea da un Ente Tecnico.
3. Le unità navali addette al servizio di cui trattasi, possono approdare sulla spiaggia solo per l'operazione di sbarco e imbarco di passeggeri, con il divieto di sostarvi o di stazionare nello specchio acqueo interno al corridoio di atterraggio.

ARTICOLO 9 – RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEROGHE E EVENTI DI RILIEVO

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto di Acciaroli e al litorale del Comune di Pollica, e relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, diporto nautico, bunkeraggio, lavori subacquei, servizio di giardinaggio, pratica di arrivo e partenza dai porti, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, alaggio e varo, interdizione alla navigazione e ancoraggio.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti

e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

3. In presenza di avverse condizioni meteo, di pericoli o emergenze i comandanti delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'autorità marittima.
4. I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare alla locale autorità marittima ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

ARTICOLO 10 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente Ordinanza sono puniti, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca più grave reato ovvero reato.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna disapplicando ogni altro provvedimento con essa in contrasto.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che è pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito on-line www.agropoli.guardiacostiera.it al link "ordinanze".

Agropoli 08.04.2009

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alberto MANDRILLO
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)